Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 20

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 22 gennaio 1977 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1976, n. 932.

Norme di esecuzione dell'art. 208 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, concernente l'indennizzo per danni subiti dal personale in servizio all'estero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 208 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento della Amministrazione degli affari esteri, che prevede la concessione di un indennizzo per danni subiti dal personale in servizio all'estero;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Beneficiari

L'indennizzo per danni subiti dal personale in connessione con il fatto di prestare servizio all'estero spetta:

a) al personale dei ruoli organici dell'Amministrazione degli affari esteri;

b) alle persone estranee all'Amministrazione degli affari esteri incaricate delle funzioni di capo di rappresentanza diplomatica o di capo di ufficio consolare di 1ª o di 2ª categoria;

c) agli esperti di cui all'art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

d) al personale di ruolo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero;

e) al personale di cui alla lettera *a*) dell'art. 11 della legge 15 dicembre 1971, n. 1222;

f) al personale civile e militare per cui sia prevista l'applicazione dell'art. 208 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Art. 2.

Natura dei danni

L'indennizzo spetta per danni derivanti da asportazione, distruzione, perdita, danneggiamento, sequestro ed ogni altro atto di sottrazione della libera disponibilità dei beni, nonchè per abbandono cui il personale sia stato costretto, in conseguenza di disordini, fatti bellici ed eventi connessi con la sua posizione all'estero.

Art. 3.

Termini

I titolari o gli aventi causa devono denunciare al Ministero degli affari esteri il danno subito, specificando l'evento che lo ha prodotto, entro sessanta giorni dal momento in cui ne abbiano avuta notizia. Essi potranno riservarsi di produrre i documenti e gli altri mezzi di prova entro un ulteriore termine di giorni novanta, salvo eventuali proroghe, in caso di necessità, da parte dell'amministrazione.

In caso di forza maggiore e per la sua durata, i termini di cui al primo comma sono sospesi.

Art. 4.

Sospensione della procedura

Nel caso in cui il danno derivi dalla non disponibilità di beni mobili, fermi restando i termini di cui all'articolo precedente, la domanda di indennizzo non può essere presa in considerazione prima che sia trascorso un anno dall'evento da cui l'indisponibilità deriva.

Art. 5.

Concorso di indennizzi

Il titolare o gli aventi causa, nel chiedere l'indennizzo, devono dichiarare che i danni subiti non hanno già trovato integrale o parziale riparazione per beneficio di legge ovvero in sede giudiziale o extra giudiziale, specificando se esista la possibilità di riparazione, in quale misura, e le iniziative assunte al riguardo.

Art. 6.

Istruttoria

A provare la sussistenza e l'entità del danno subito i titolari o gli aventi causa sono abilitati a produrre tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale. Questi ultimi sono liberamente valutati dalla commissione di cui al secondo comma dell'art. 208 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

L'amministrazione può compiere indagini e accertamenti di ufficio o su richiesta della commissione predetta e può chiedere ad organi tecnici della pubblica amministrazione o ad esperti pareri e stime per quanto riguarda la valutazione dei beni. Tale facoltà spetta anche alla commissione.

Art. 7.

Fissazione e limiti

L'indennizzo e gli acconti di cui all'art. 8 sono stabiliti dalla commissione di cui all'art. 6 in una misura compresa tra il 70 e l'85 per cento dell'entità del danno subito in relazione al valore venale in comune commercio dei beni.

Qualora si tratti di cose o di universalità di cose di cui non risulti possibile determinare l'effettivo valore, l'indennizzo è stabilito in base agli elementi di presunzione.

L'indennizzo non può in alcun caso superare il limite che il Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro stabilirà con suo decreto. Tale limite sarà riferito all'indennità base annuale lorda di servizio all'estero, di cui alla tabella 19 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ed agli assegni ad essa corrispondenti spettanti

alle altre categorie di personale indicate alle lettere *d*), *e*) e *f*) dell'art. 1. Per i capi di uffici consolari di 2ª categoria si applica il limite stabilito per i capi dei corrispondenti uffici consolari di 1ª categoria.

Il limite suddetto va rapportato al posto ricoperto. Nel caso di trasferimento esso va rapportato al posto di destinazione e, se l'indennità di servizio all'estero del posto di destinazione sia inferiore a quella del posto di provenienza, il limite stesso viene rapportato a quest'ultimo. Nel caso di richiamo al Ministero il limite medesimo va rapportato al posto di provenienza.

Nella prima applicazione del presente decreto il limite di cui al terzo comma è stabilito nella misura del decuplo dell'indennità base annuale lorda di servizio all'estero o degli altri assegni indicati nel comma medesimo.

Art. 8.

Acconti

La commissione, ove non ritenga di fissare l'indennizzo definitivo, può far luogo alla fissazione di un acconto nei limiti stabiliti nel precedente articolo.

Gli acconti possono essere concessi anche più volte purché ad intervalli non inferiori ad un anno.

L'acconto estingue il diritto all'indennizzo per la quota del danno determinato dalla commissione.

Art. 9.

Liquidazione

Il Ministro per gli affari esteri, riconosciuti il diritto all'indennizzo e la regolarità del procedimento, provvede con suo decreto alla liquidazione dell'indennizzo o degli acconti nella misura stabilita dalla commissione tenuto conto, ove del caso, di quanto disposto nell'art. 10.

Art. 10.

Cessione all'amministrazione di eventuali diritti

Quando sussista titolo in sede giudiziale o extra giudiziale per la riparazione parziale o totale del danno ma questa sia incerta o remota nel tempo, il Ministro può, sentita la commissione, disporre la liquidazione dell'indennizzo stabilito dalla commissione stessa o di quota di esso, previa cessione da parte dell'interessato all'amministrazione dei suoi diritti nei confronti di terzi in ragione della somma da liquidare.

Art. 11.

Indennizzi ai familiari

Le disposizioni di cui al comma ottavo dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e del relativo regolamento, si applicano al personale in servizio all'estero e, nella stessa misura attribuibile al titolare, ai familiari a carico che subiscano infermità o perdita dell'integrità fisica in conseguenza degli eventi di cui al primo comma dell'art. 208 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ivi compresi gli eventi di cui allo stesso comma verificatisi durante i viaggi da e per la sede di servizio.

Ai fini del comma precedente, si intendono per familiari a carico quelli indicati all'art. 170 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Art. 12.

Decorrenze

Il presente decreto ha effetto dal 18 febbraio 1967. Qualora i danni si siano verificati successivamente al 18 febbraio 1967 e prima dell'entrata in vigore del presente decreto, i termini di cui all'art. 3 decorrono dall'entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1976

LEONE

MORO — RUMOR — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1977
Atti di Governo, registro n. 12, foglio n. 7

LEGGE 12 gennaio 1977, n. 4.

Riapertura dei termini per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei dipendenti dei partiti politici, delle associazioni sindacali e delle associazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione, nonchè degli ex dipendenti delle disciolte confederazioni sindacali, e modifica della composizione della commissione di cui all'articolo 3 della legge 11 giugno 1974, n. 252.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

I termini di cui agli articoli 2 e 8 della legge 11 giugno 1974, n. 252, sono prorogati al 31 maggio 1977.

Il terzo comma dell'articolo 3 della legge di cui al comma precedente è sostituito dal seguente:

« Della stessa fanno parte due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno del Ministero del tesoro ed uno dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ed un rappresentante per ogni confederazione sindacale a carattere nazionale dei lavoratori dipendenti, designato dalle organizzazioni sindacali rappresentate nel CNEL ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 gennaio 1977

LEONE

ANDREOTTI — ANSELMI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1977, n. 5.

Recupero e nuova assegnazione di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 343 del 1° aprile 1967 con cui, tra gli altri, è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla prima cattedra di chimica fisica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma;

Visto il telegramma ministeriale n. 4811/76 del 5 ottobre 1976 e la nota del rettore dell'Università di Roma del 21 ottobre 1976, n. 44409, da cui si evince che non ha assunto mai servizio l'idoneo del concorso ad assistente ordinario bandito per il posto di cui si tratta ed approvato con decreto ministeriale 31 gennaio 1972 e che pertanto il posto è libero e non utilizzato da quella data;

Considerato, pertanto, che non si è provveduto alla copertura del posto nel termine fissato dall'ultimo comma dell'art. 13 della legge 18 marzo 1958, n. 349;

Ritenuto che per tale ragione sono venuti meno i motivi che a suo tempo determinarono l'assegnazione del posto alla cattedra sopracitata;

Ravvisata la necessità e l'opportunità di assegnare il posto di cui si tratta, alla seconda cattedra di diritto amministrativo della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli tenuto conto del numero degli assistenti in servizio alla cattedra stessa e delle esigenze didattiche e della ricerca scientifica;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Il posto di assistente ordinario già assegnato con decreto del Presidente della Repubblica n. 343 del 1° aprile 1967 alla prima cattedra di chimica fisica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma è recuperato.

Art. 2.

Il posto di cui si tratta è assegnato alla cattedra di diritto amministrativo II della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1977
Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 104

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1976.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Savona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il proprio decreto in data 21 dicembre 1973, con il quale il sig. Emanuele Ghio è stato nominato componente del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Savona in rappresentanza dei lavoratori del settore industria;

Considerato che il sig. Emanuele Ghio si trova in una delle situazioni di incompatibilità previste dalla circolare di questo Ministero n. 14/3PS/15105 dell'11 gennaio 1973;

Considerato che sono stati rappresentati alla organizzazione sindacale interessata i motivi di decadenza dall'incarico del predetto componente;

Vista la nota n. 7337 del 17 settembre 1976, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Savona ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato la sig.ra Anna Lavagno in sostituzione del sig. Emanuele Ghio;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Emanuele Ghio, membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Savona, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria, è dichiarato decaduto dalla carica.

Art. 2.

La sig.ra Anna Lavagno è nominata membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Savona in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria ed in sostituzione del sig. Emanuele Ghio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(241)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1976.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e preparati galenici nell'officina della ditta Dinacren, in Novara.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale n. 5058 in data 10 luglio 1972 la ditta Dinacren fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Novara, via Solaroli n. 4, specialità medicinali chimiche purché registrate e preparati galenici in soluzioni, sciroppi, lozioni per uso esterno, gocce e microclismi per uso rettale;

Vista la lettera in data 4 ottobre 1976, con la quale la ditta rinuncia all'autorizzazione di cui sopra per trasferimento di officina farmaceutica in altra sede;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Dinacren per trasferimento di officina farmaceutica in altra sede l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Novara, in via Solaroli n. 4, concessa con decreto ministeriale n. 5058 in data 10 luglio 1972.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Novara è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 27 dicembre 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(208)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1976.

Autorizzazione alla « S.p.a. Magazzini frigoriferi Surgelo », in Verona, ad istituire ed esercitare un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere, in San Martino Buon Albergo.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Vista l'istanza in data 9 settembre 1974, con la quale la « Magazzini frigoriferi Surgelo S.p.a. », con sede in Verona, ha chiesto di essere autorizzata ad istituire ed esercitare in San Martino Buon Albergo, località Campalto (Verona), un magazzino generale per il deposito di merci varie nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista la deliberazione n. 3/529 del 5 dicembre 1975, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta ed ha approvato il regolamento e le tariffe da applicare per l'istituendo magazzino generale;

Visti gli altri documenti presentati a corredo dell'istanza;

Decreta:

Art. 1.

La « Magazzini frigoriferi Surgelo S.p.a. », con sede in Verona, via C. Cattaneo n. 4, è autorizzata ad istituire ed esercitare in San Martino Buon Albergo, località Campalto (Verona), un magazzino generale per il deposito di merci varie, nazionali, nazionalizzate ed estere, costituito da un gruppo di fabbricati comprendente n. 16 celle ed anticelle frigorifere della superficie utile complessiva di mq 3970 circa, e n. 3 locali della superficie utile complessiva di mq 1445, meglio descritti nelle planimetrie e nella relazione tecnica presentata a corredo dell'istanza di cui alle premesse del presente decreto.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate in dipendenza della autorizzazione di cui al precedente articolo, si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa approvate dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona, con la deliberazione n. 3/529 del 5 dicembre 1975.

L'ammontare del deposito cauzionale che la società è tenuta a prestare per l'esercizio del magazzino generale, è stabilito in L. 20.000.000 (ventimilioni) salvo successive determinazioni.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1976

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
ERMINERO

p. *Il Ministro per le finanze*
TAMBRONI ARMAROLI

(528)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1976.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici nell'officina della ditta Laboratori farmaceutici A. Malizia, in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreti numeri 238 e 239 del 4 luglio 1955 e n. 4834 dell'8 gennaio 1971 la ditta Laboratori farmaceutici A. Malizia S.p.a. fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Milano, via Giacosa, 31, rispettivamente specialità medicinali chimiche, specialità medicinali biologiche e preparati galenici;

Vista la lettera in data 21 maggio 1976, con la quale il comando dei carabinieri del NAS comunica che l'officina in premessa è inattiva ed è stata privata delle relative attrezzature;

Considerato che pertanto sono venuti a mancare i requisiti di idoneità;

Decreta:

E' revocata alla ditta Laboratori farmaceutici A. Malizia S.p.a. l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici nell'officina farmaceutici sita in Milano, via Giacosa, 31, concessa con decreti numeri 238, 239 e 4834 in data 4 luglio 1955 e 8 gennaio 1971.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 27 dicembre 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(156)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1976.

Revoca dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nell'officina della ditta La Commerciale chimica S.r.l., in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con proprio decreto n. 3941 in data 18 novembre 1964 la ditta La Commerciale chimica S.r.l. fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Milano, via Pietro Calvi, 3, specialità medicinali chimiche purchè registrate limitatamente alla forma farmaceutica gocce;

Vista la lettera in data 14 ottobre 1976, con la quale il comando carabinieri del N.A.S. comunica di aver accertato che la ditta predetta, ha cessato ogni attività produttiva e smantellato tutte le attrezzature di produzione;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata alla ditta La Commerciale chimica S.r.l. l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nell'officina farmaceutica sita in Milano, via Pietro Calvi, 3, concessa con decreto ministeriale numero 3941 in data 18 novembre 1964.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 27 dicembre 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(207)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1976.

Revoca dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali biologiche nell'officina della ditta P. Sasso & figli, in Oneglia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreti ACIS in data 13 luglio 1954 e n. 91 in data 24 febbraio 1955 la ditta P. Sasso & figli fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Oneglia (Imperia), via Schiva, 20, specialità medicinali biologiche limitatamente a quelle regolarmente registrate nonchè specialità medicinali chimiche con esclusione delle preparazioni in polvere;

Vista la lettera in data 14 ottobre 1976, con la quale il comando carabinieri N.A.S. comunica di avere accertato che presso la ditta predetta non esiste officina farmaceutica per la produzione di specialità medicinali;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 8 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata alla ditta P. Sasso & figli l'autorizzazione a produrre specialità medicinali biologiche e chimiche nell'officina farmaceutica sita in Oneglia (Imperia), via Schiva, 20, concessa con decreti ACIS in data 13 luglio 1954 e n. 91 in data 24 febbraio 1955.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Imperia è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 27 dicembre 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(205)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1976.

Rettifica del nominativo del rappresentante effettivo della federazione provinciale dei coltivatori diretti in seno alla commissione regionale per la manodopera agricola della Campania.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1976, con il quale è stata ricostituita la commissione regionale per la manodopera agricola della Campania;

Considerato che per la nomina del rappresentante effettivo della federazione provinciale dei coltivatori diretti in seno alla predetta commissione è stato erroneamente indicato il dott. Serra Nicola invece che Antonio;

Decreta:

Il dott. Serra Antonio è nominato membro effettivo della commissione regionale per la manodopera agricola in rappresentanza della federazione provinciale dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(396)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1977.

Conferma di un sindaco effettivo dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto l'art. 27 dello statuto dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, con sede in Roma, approvato con decreto ministeriale del 2 febbraio 1962, modificato con decreti ministeriali del 14 luglio 1965, del 16 giugno 1966, del 9 maggio 1967, del 29 maggio 1969, del 23 gennaio 1973 e del 23 giugno 1973;

Visto il decreto ministeriale del 15 novembre 1973, con il quale il dott. Giuseppe Criscuolo venne nominato sindaco effettivo del predetto istituto;

Considerato che il menzionato nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Vista la proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Criscuolo è confermato sindaco effettivo dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, con sede in Roma, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1977

Il Ministro: STAMMATI

(397)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1977.

Autorizzazione alla società « Società fiduciaria di amministrazioni - Sofam S.p.a. », in Torino, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Società fiduciaria di amministrazioni - Sofam S.p.a. », con sede in Torino, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Società fiduciaria di amministrazioni - Sofam S.p.a. », con sede in Torino, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1977

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

(292)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1977.

Iscrizione del consorzio provinciale tra cooperative agricole « Etna », in Catania, nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 27 luglio 1967, n. 622, recante disposizioni sulla organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli, ai sensi della quale possono essere ammesse ai benefici da essa previsti le organizzazioni dei produttori ortofrutticoli, che in possesso di determinati requisiti, vengono iscritte in apposito elenco nazionale;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165;

Visto il verbale di assemblea straordinaria, in data 14 aprile 1975 e il verbale di assemblea straordinaria in data 7 ottobre 1976, con i quali il consorzio provinciale tra cooperative agricole « Etna », con sede in Catania, ha apportato modifiche al proprio statuto sociale al fine di ottenere l'iscrizione nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli;

Considerato che le società cooperative a responsabilità limitata: C.E.P.A. con sede in Acireale, S. Alfio con sede in S. Alfio, Pietralunga con sede in Biancavilla, Etna Pedara con sede in Pedara, S. Michele con sede in Grammichele, La Fertile con sede in Catania, hanno apportato modifiche nel contesto dei propri statuti al fine di porre in evidenza l'indirizzo ortofrutticolo delle cooperative medesime;

Vista la domanda in data 15 marzo 1976, con la quale il consorzio provinciale tra cooperative agricole « Etna », con sede in Catania, piazza Pietrolupo, 8, ha chiesto di essere iscritto nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e la documentazione che il medesimo consorzio ha prodotto, ai sensi dell'art. 2 del citato regolamento di esecuzione n. 165 del 21 febbraio 1968;

Visto il parere di massima espresso dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Catania, con nota n. 13791 del 20 aprile 1976;

Sentito il comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, sezione I, nella riunione del 30 novembre 1976;

Considerato che il consorzio istante è in possesso dei requisiti contemplati dalle disposizioni legislative per poter fruire dei benefici in esse previsti;

Decreta:

E' accertata la sussistenza nel « Consorzio provinciale tra cooperative agricole "Etna" », con sede in Catania, piazza Pietrolupo, 8, dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 e del relativo regolamento di esecuzione emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

La predetta associazione è iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della legge citata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1977

Il Ministro: MARCORA

(656)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di S. Marco la Catola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di S. Marco la Catola (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.137.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(245/M)

Autorizzazione al comune di Mileto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Mileto (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 212.094.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(246/M)

Autorizzazione al comune di San Vito sullo Jonio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di San Vito sullo Jonio (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.456.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(247/M)

Autorizzazione al comune di San Nicola dell'Alto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di San Nicola dell'Alto (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 117.699.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(248/M)

Autorizzazione al comune di Strongoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Strongoli (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 259.954.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(249/M)

Autorizzazione al comune di Francavilla Angitola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Francavilla Angitola (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 140.029.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(250/M)

Autorizzazione al comune di Santa Severina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Santa Severina (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 122.183.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(251/M)

Autorizzazione al comune di Tricarico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Tricarico (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 312.082.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(252/M)

Autorizzazione al comune di Frattaminore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Frattaminore (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.059.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(253/M)

Autorizzazione al comune di Fratta Todina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Fratta Todina (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(254/M)

Autorizzazione al comune di Castelmezzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Castelmezzano (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.596.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(255/M)

Autorizzazione al comune di Massa Martana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Massa Martana (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 146.792.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(256/M)

Autorizzazione al comune di Spello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Spello (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 447.810.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(257/M)

Autorizzazione al comune di Tuoro sul Trasimeno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Tuoro sul Trasimeno (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.730.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(258/M)

Autorizzazione al comune di Trevi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Trevi (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 288.890.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(259/M)

Autorizzazione al comune di Torgiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Torgiano (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.372.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(260/M)

Autorizzazione al comune di Auditore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Auditore (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 129.576.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(261/M)

Autorizzazione al comune di Fermignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Fermignano (Pesaro-Urbino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 230.889.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(262/M)

Autorizzazione al comune di Montemaggiore al Metauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Montemaggiore al Metauro (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 119.678.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(263/M)

Autorizzazione al comune di Saltara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Saltara (Pesaro-Urbino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 212.806.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(264/M)

Autorizzazione al comune di Vicoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Vicoli (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.323.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(265/M)

Autorizzazione al comune di Cugnoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Cugnoli (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.453.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(266/M)

Autorizzazione al comune di Castiglione a Casauria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Castiglione a Casauria (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.426.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(267/M)

Autorizzazione al comune di Armento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Armento (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(268/M)

Autorizzazione al comune di Atella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Atella (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 270.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(269/M)

Autorizzazione al comune di San Severino Lucano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di San Severino Lucano (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.138.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(270/M)

Autorizzazione al comune di Petronà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1977, il comune di Petronà (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.242.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(271/M)

Autorizzazione al comune di Castrolibero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1977, il comune di Castrolibero (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 81.956.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(272/M)

Autorizzazione al comune di Limbadi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1977, il comune di Limbadi (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 185.337.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(273/M)

Autorizzazione al comune di S. Ilario dello Jonio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1977, il comune di S. Ilario dello Jonio (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 159.142.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(274/M)

Autorizzazione al comune di Caccuri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1977, il comune di Caccuri (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.811.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(275/M)

Autorizzazione al comune di Soriano Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1977, il comune di Soriano Calabro (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 154.185.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(276/M)

Autorizzazione al comune di Cerenzia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1977, il comune di Cerenzia (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.822.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(277/M)

Autorizzazione al comune di Caraffa di Catanzaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1977, il comune di Caraffa di Catanzaro (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.799.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(278/M)

Autorizzazione al comune di Vallefiorita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1977, il comune di Vallefiorita (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 78.399.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(279/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Onofrio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1977, il comune di Santo Onofrio (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.822.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(280/M)

Autorizzazione al comune di Dinami ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1977, il comune di Dinami (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 125.010.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(281/M)

Autorizzazione al comune di Dipignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1977, il comune di Dipignano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 80.433.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(282/M)

Autorizzazione al comune di Marcedusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1977, il comune di Marcedusa (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.381.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(283/M)

Autorizzazione al comune di Girifalco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1977, il comune di Girifalco (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 230.582.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(284/M)

Autorizzazione al comune di Fabrizia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1977, il comune di Fabrizia (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 81.561.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(285/M)

Autorizzazione al comune di Porto Sant'Elpidio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1977, il comune di Porto Sant'Elpidio (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 286.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(285/M)

Autorizzazione al comune di Sezze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1977, il comune di Sezze (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 763.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(283/M)

Autorizzazione al comune di Sansepolcro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1977, il comune di Sansepolcro (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 409.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51

(289/M)

Autorizzazione al comune di Barga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1977, il comune di Barga (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 339.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(290/M)

Autorizzazione al comune di Guastalla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1977, il comune di Guastalla (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 185.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(291/M)

Autorizzazione al comune di Lauria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1977, il comune di Lauria (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 587.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(292/M)

Autorizzazione al comune di Vimodrone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1977, il comune di Vimodrone (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 169.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(293/M)

Autorizzazione al comune di Magione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1977, il comune di Magione (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 282.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(294/M)

Autorizzazione al comune di Este ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1977, il comune di Este (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 232.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(295/M)

Autorizzazione al comune di Vico Equense ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1977, il comune di Vico Equense (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 78.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(296/M)

Autorizzazione al comune di Pozzomaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Pozzomaggiore (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(297/M)

Autorizzazione al comune di Altino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Altino (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.781.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(298/M)

Autorizzazione al comune di Roio del Sangro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Roio del Sangro (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.646.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(299/M)

Autorizzazione al comune di Rosello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Rosello (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.441.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(300/M)

Autorizzazione al comune di Maierà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Maierà (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.012.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(301/M)

Autorizzazione al comune di Morano Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Morano Calabro (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 98.275.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(302/M)

Autorizzazione al comune di Papasidero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Papasidero (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.722.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(303/M)

Autorizzazione al comune di Platì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Platì (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 185.342.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(304/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 12

Corso dei cambi del 19 gennaio 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	882 —	882 —	881,90	882 —	882 —	881,95	881,95	882 —	882 —	882 —
Dollaro canadese	870,75	870,75	870,20	870,75	870,75	870,70	870,65	870,75	870,75	870,75
Franco svizzero	351,705	351,705	351,80	351,705	351,75	351,70	351,83	351,705	351,705	351,70
Corona danese	148,28	148,28	148,40	148,28	148,30	148,27	148,37	148,28	148,28	148,30
Corona norvegese	165,80	165,80	165,80	165,80	165,80	165,80	165,80	165,80	165,80	165,80
Corona svedese	207,63	207,63	207,50	207,63	207,55	207,62	207,55	207,63	207,63	207,65
Fiorino olandese	350,225	350,225	350,30	350,225	350,17	350,20	350,23	350,225	350,225	350,20
Franco belga	23,83	23,83	23,82	23,83	23,83	23,82	23,8390	23,83	23,83	23,85
Franco francese	176,89	176,89	176,80	176,89	176,90	176,87	176,85	176,89	176,89	176,90
Lira sterlina	1515,95	1515,95	1516,50	1515,95	1515,55	1515,90	1515,65	1515,95	1515,95	1515,95
Marco germanico	366,32	366,32	366,35	366,32	366,55	366,30	366,24	366,32	366,32	366,30
Scellino austriaco	51,594	51,594	51,5550	51,594	51,58	51,58	51,58	51,594	51,594	51,60
Escudo portoghese	27,43	27,43	27,38	27,43	27,37	27,42	27,38	27,43	27,43	27,45
Peseta spagnola	12,85	12,85	12,85	12,85	12,84	12,85	12,8430	12,85	12,85	12,85
Yen giapponese	3,051	3,051	3,05	3,051	3,049	3,05	3,0480	3,051	3,051	3,05

Media dei titoli del 19 gennaio 1977

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	86,350
Redimibile 3,50 % 1934	98,550
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,450
» 5 % (Ricostruzione)	95,100
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,750
» 5 % (Città di Trieste)	89,878
» 5 % (Beni esteri)	89,700
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	76,775
» 5,50 % » » 1968-83	75,300
» 5,50 % » » 1969-84	74,375
» 6 % » » 1970-85	76,950
» 6 % » » 1971-86	76,400
» 6 % » » 1972-87	74,775
» 9 % » » 1975-90	83,600
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	83 —
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	90,825
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,800
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,100
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	77,725
» poliennali 7 % 1978	92,375
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	89,575
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	88,175
» » 9 % 1980	87,450

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 gennaio 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	881,975
Dollaro canadese	870,70
Franco svizzero	351,767
Corona danese	148,325
Corona norvegese	165,80
Corona svedese	207,59
Fiorino olandese	350,227
Franco belga	23,834
Franco francese	176,87
Lira sterlina	1515,80
Marco germanico	366,28
Scellino austriaco	51,587
Escudo portoghese	27,405
Peseta spagnola	12,846
Yen giapponese	3,049

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa « Cantina sociale di Sambiase », in Lamezia Terme

Con decreto ministeriale 29 dicembre 1976, i poteri conferiti all'avv. Bernardo Maiolo, commissario governativo della società cooperativa « Cantina sociale di Sambiase », in Lamezia Terme (Catanzaro) sono stati prorogati fino al 30 aprile 1977.

(493)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione straordinaria dell'Istituto case Italia centro-settentrionale

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1976, n. 4253, la gestione commissariale dell'Istituto case Italia centro-settentrionale è stata prorogata di mesi dodici dalla data del detto decreto e il dott. Maurizio Broccoletti è stato confermato commissario governativo.

(495)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Castelfranco in Miscano, società cooperativa a responsabilità limitata.

Si dà notizia che — ai sensi dell'art. 64, primo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni — in data 28 novembre 1976 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria alla quale venne sottoposta la Cassa rurale ed artigiana di Castelfranco in Miscano, società cooperativa a responsabilità limitata, in Castelfranco in Miscano (Benevento), disposta con decreto del Ministro per il tesoro 16 giugno 1975 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 dell'8 luglio 1975) e prorogata con decreto 14 giugno 1976 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 1° luglio 1976).

(496)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento senza liquidatore di undici società cooperative

Con deliberazione della giunta regionale le seguenti società cooperative sono state sciolte, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) « Cooperativa fra rivenditori di generi di monopolio - a r.l. » - Trieste;

2) « Società cooperativa Orione - a r.l. » - Trieste;

3) « Supermercati riuniti Trieste - a r.l. » - Trieste;

4) « Lunatella - società cooperativa edilizia a r.l. » - Trieste;

5) « Ulpiano - società cooperativa edilizia a r.l. » - Trieste;

6) « Cooperativa edilizia di Lovaria - a r.l. » - Pradamano (Udine);

7) « Consorzio intercomunale produttori ortofrutticoli a r.l. » - Tavagnacco (Udine);

8) « Val Cornappo - a r.l. » - Nimis (Udine);

9) « Friuli - società cooperativa a r.l. » - S. Giorgio di Nogaro (Udine);

10) « Latteria sociale di Rivis - società cooperativa a r.l. » - Rivis di Sedegliano (Udine);

11) « Società cooperativa edilizia Serenissima - a r.l. » - Palmanova (Udine).

(401)

REGIONE LOMBARDIA

Variante al piano di zona del comune di Busto Arsizio

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia 9 novembre 1976, n. 5930, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata una variante al piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Busto Arsizio (Varese).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati, nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(55)

Approvazione del piano per gli insediamenti produttivi del comune di Pegognaga

Con decreto del presidente della giunta regionale 15 novembre 1976, n. 130, reso esecutivo ai sensi di legge, è stato approvato il piano per gli insediamenti produttivi del comune di Pegognaga (Mantova) adottato con delibera consiliare 11 aprile 1975, n. 51.

(502)

REGIONE LIGURIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Arenzano

Con decreto del presidente della giunta regionale 22 novembre 1976, n. 2965, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Arenzano (Genova), adottato con deliberazione consiliare 31 maggio 1974, n. 112.

Copia del suddetto decreto sarà depositata presso la segreteria del comune a libera visione del pubblico a norma dell'art. 10, sesto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

(160)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Trecasali

Con deliberazione della giunta regionale 18 novembre 1976, n. 3566 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 4342/4122 nella seduta del 14 dicembre 1976) è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Trecasali (Parma) adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 18 in data 22 aprile 1975.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(221)

Variante al piano di zona per l'edilizia economica e popolare del comune di Soliera

Con deliberazione della giunta regionale 18 novembre 1976, n. 3567 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 4343/4123 nella seduta del 14 dicembre 1976) è stata approvata la variante al piano di zona per l'edilizia economica e popolare del comune di Soliera (Modena) adottata con deliberazione del consiglio comunale 14 giugno 1974, n. 74.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(220)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli, a novantadue posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Udine.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI UDINE

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso;

Vista l'ordinanza del 18 febbraio 1976 del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Udine, con la quale è stato indetto un concorso a tredici posti di sostituto ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3;

Vista l'ordinanza n. 150 prot. n. 02237 del commissario straordinario del Governo nel Friuli datata 15 novembre 1976;

Ordina:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a novantadue posti di sostituto alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Udine.

Il 10% di tali posti, pari a nove, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (5ª classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementore l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dall'interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonché coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonché quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Udine dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il 15° giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per aver titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonché il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonché le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.
Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del direttore provinciale.

Art. 5.

Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Udine in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/4332 del 6 aprile 1974.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Udine, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario, operatore straordinario, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, nonché la iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi, per esami, per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva, ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) diploma di dattilografia e di stenodattilografia conseguito presso scuole statali, legalmente riconosciute e autorizzate dal Ministero della pubblica istruzione.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione del diploma originale o di copia autentica in regolare bollo o di un certificato, sempre in bollo, rilasciato dalla scuola dove è stato conseguito.

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di queste ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore dei titoli originali di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto:

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti, in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purché da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Udine e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonché ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia ed altre cause, nonché alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Udine, addì 19 novembre 1976

Il direttore provinciale regg.: TODARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1976
Registro n. 4 Poste, foglio n. 397

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Udine

Il sottoscritto . . . . (1) nato a . . . il . . . . residente in . . . . via . . . n. . . . provincia . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza 19 novembre 1976, n. 3.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . . il . . . .;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . . (5);

7) è alle dipendenze del Ministero . . . . . . con la qualifica di . . . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . . . ., che ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data, ...

Firma . . . .
(la firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . .; di non aver prestato servizio militare perché, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . ., ovvero perché riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(507)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorsi per la nomina dei segretari generali comunali e provinciali della classe 1ª/A e 1ª/B

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Considerato che si sono rese vacanti le segreterie generali della provincia di Roma della classe 1ª/*A*; delle province di Enna, Lecce, Parma, Ragusa e Viterbo della classe 1ª/*B;* nonchè dei comuni di Imperia, Latina, Pistoia e Teramo della classe 1ª/*B;*

Considerata, pertanto, la necessità di indire i concorsi per la nomina dei segretari titolari;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1954, n. 368, concernente la documentazione dei pubblici concorsi, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per la nomina dei titolari delle segreterie generali della provincia di Roma della classe 1ª/*A*; **delle province di Enna, Lecce, Parma, Ragusa e Viterbo della classe 1ª/*B*; nonchè dei comuni di Imperia, Latina, Pistoia e Teramo della classe 1ª/*B*;**

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali;

b) i segretari provinciali;

c) i vice segretari dei comuni e delle province ai quali spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare.

Per quanto concerne i requisiti di ammissibilità, si richiamano in particolare, gli articoli 11, 12 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Art. 3.

Per essere ammessi ai suddetti concorsi, i candidati devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile, non oltre il 1° marzo 1977 distinta domanda per ogni concorso redatta su competente carta da bollo e corredata dal talloncino di ricevuta di vaglia postale o assegno della Banca d'Italia di L. 1.000 (mille), quale tassa di concorso, intestato all'amministrazione provinciale o comunale interessata, con l'indicazione della causale del versamento.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

I candidati devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio e le eventuali pubblicazioni che ritengono di produrre nel proprio interesse, facendone esplicita menzione in un elenco in carta semplice in duplice esemplare.

Nella domanda, i candidati di cui all'art. 2, lettera *c*), debbono dichiarare espressamente di essere in possesso della cittadinanza italiana ed indicare altresì:

la data e il luogo di nascita;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le condanne penali eventualmente riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, limitatamente ai candidati di cui alla lettera *c*) dell'art. 2, da notaio, segretario comunale o altro pubblico ufficiale fra quelli specificati all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Ai fini dell'ammissione al concorso, i candidati di cui al suddetto art. 2, lettera *c*), devono produrre, unitamente alla domanda:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della giunta provinciale dal quale risulti il posto di organico ricoperto o lo stato di servizio con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato in qualità di vice segretario;

2) copia del regolamento organico con la relativa pianta;

3) diploma di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche, in scienze politiche e sociali, in scienze diplomatiche e consolari, in economia e diritto, in scienze economiche e marittime, in economia e commercio e in scienze coloniali, nonchè delle seguenti dichiarate per legge equipollenti a quelle sopraelencate; sociologia (legge 6 dicembre 1971, n. 1076), scienze economiche (legge 29 novembre 1971, n. 1089), scienze economiche e bancarie (legge 29 novembre 1971, n. 1089), in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, fatta eccezione per i candidati che, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 9 agosto 1954, n. 748, abbiano prestato, dalla data stessa, ininterrotto servizio di ruolo con la qualifica di vice segretario.

Art. 5.

I candidati di cui al suddetto art. 2, lettera *c*), che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito, che sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione, saranno invitati a produrre nel termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di regolare condotta morale e civile;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possono influire sul rendimento del servizio rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo; quelli indicati ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando.

Art. 6.

I candidati che abbiano partecipato ai concorsi per la nomina di segretario generale della classe 1ª/*A*, 1ª/*B* e 2ª ovvero a quelli per la soppressa qualifica di segretario comunale capo di 1ª classe, indetti in precedenza, potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo alla istanza alla quale erano allegati ed unendo alle domande di partecipazione ai concorsi di cui al presente bando gli elenchi completi in carta semplice, dei titoli stessi.

Non saranno presi in considerazione eventuali riferimenti a documenti allegati ad istanze per la partecipazione ai concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni che non siano quelli espressamente indicati nel precedente comma.

Roma, addì 3 gennaio 1977

p. *Il Ministro*: DARIDA

(538)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Posti conferibili agli assistenti universitari ordinari mediante concorsi riservati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari mediante esame-colloquio nel ruolo di altre pubbliche amministrazioni.

In ottemperanza al disposto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94, parte I, del 20 aprile 1959, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari mediante esame-colloquio nel ruolo di altre pubbliche amministrazioni, il Ministero della pubblica istruzione, udite le amministrazioni interessate, dà notizia che sono conferibili agli assistenti universitari medesimi per l'anno 1977 nelle carriere previste dalla tabella allegata al succitato decreto i seguenti posti (tabella integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 2 luglio 1973):

MINISTERO DELLE FINANZE	
Direzione generale affari generali e del personale (catasto)	Numero dei posti
Ingegneri in prova nel ruolo della carriera direttiva del catasto e dei servizi tecnici erariali . . .	5
AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO	
Direzione generale per i servizi degli affari generali del personale	
Ruolo personale tecnico carriera direttiva:	
a) branca « Coltivazioni tabacchi » (per laureati in SC.AG. in possesso anche del diploma di abilitazione all'esercizio professionale)	2
b) branca « Manifatture tabacchi » (per laureati in ingegneria civile e meccanica e elettrotecnica, in possesso anche del diploma di abilitazione allo esercizio professionale)	

	Numero dei posti
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA	
Ruolo tecnico sanitario della carriera direttiva della amministrazione penitenziaria riservato agli assistenti ordinari delle cattedre di clinica delle malattie nervose e mentali o psicologia sperimentale	3
MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI	
Direzione generale	
Ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni	2
Ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico costruzioni (T.C. all. I del decreto interministeriale 28 dicembre 1972)	1
MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI	
Direzione generale personale affari generali e amministrativi Amministrazione centrale e periferica	
Carriera direttiva	4
Carriera direttiva soprintendenze alle antichità e belle arti:	
a) Ruolo archeologi . . .	2
b) Ruolo storici dell'arte .	1
c) Ruolo architetti .	3
Carriera direttiva biblioteche pubbliche statali .	13
MINISTERO DELLA SANITA'	
Carriera direttiva medici	17
Carriera direttiva veterinari .	1
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO	
Carriera direttiva amministrazione centrale .	6
Ingegneri carriera direttiva tecnica Corpo delle miniere . .	6
Carriera direttiva capo ufficio statistica U.P.I.C.A.	4
Direttore U.P.I.C.A. .	3
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE	
Direzione generale personale Ufficio concorsi - Divisione III	
Carriera degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria .	1
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	
Direzione generale personale affari generali amministrativi	
Carriera direttiva . .	4

Nei relativi bandi di concorso che, a cura delle amministrazioni sopraindicate dovranno essere pubblicati entro il corrente mese di gennaio, saranno precisati i particolari requisiti richiesti e gli adempimenti necessari per la partecipazione ai concorsi medesimi.

In linea di massima, i candidati debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) siano nominati in seguito a concorso ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592), e successive modificazioni del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1959, n. 349 (stato di servizio rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione);

2) abbiano almeno 5 anni di continuato e lodevole servizio quale assistente di ruolo (attestato di continuato e lodevole servizio del rettore), alla data della scadenza dei termini utili per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

3) siano assistenti ordinari presso le cattedre previste per ogni singola materia dalla tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, presso cattedre dichiarate affini ai sensi del secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo.

Per la partecipazione ai concorsi suddetti, si prescinde dal limite di età.

L'esame consisterà in un colloquio vertente sulle materie che sono oggetto della prova orale del pubblico concorso il cui programma sarà precisato nel bando a cura delle amministrazioni interessate.

Quando il concorso prevede anche prove pratiche, il colloquio sarà integrato dalle medesime prove.

Il punto minimo necessario per il conseguimento della idoneità è di 7/10.

La graduatoria degli idonei sarà fatta secondo l'ordine dei punti riportati.

Le domande di ammissione ai concorsi riservati di cui al precedente avviso, da redigersi in carta da bollo da L. 1.500 e corredate dai documenti di cui ai numeri 1) e 2), oltre quelli eventualmente richiesti dai rispettivi bandi, dovranno essere indirizzate alle amministrazioni interessate, tramite l'Università o l'istituto di istruzione superiore di appartenenza

(539)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Rettifica all'elenco dei primari di medicina generale idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 2 dicembre 1971 concernente l'elenco dei primari di medicina generale, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Accertato che al n. 590 del citato elenco è stato erroneamente indicato il luogo di nascita come « Catania » anziché « Floridia »;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione;

Decreta:

Al n. 590 dell'elenco dei primari di medicina generale idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvato con decreto ministeriale 2 dicembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 1972, leggasi « Floridia » anziché « Catania ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(508)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 426, protocollo n. 291, in data 14 gennaio 1976, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1974;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Viste le segnalazioni in merito fatte dall'assessore regionale alla sanità con foglio n. 61.3/17272 in data 30 novembre 1976 e la proposta del locale ordine dei medici n. 1590/mDP:pr in data 10 settembre 1976;

Viste le segnalazioni di competenza dei comuni interessati relativamente al componente di cui alla lettera *d)* dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, su terna proposta dal locale ordine provinciale dei medici chirurghi ai sensi dell'articolo unico della legge n. 220 del-l'8 marzo 1968;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Viste le leggi regionali 11 ottobre 1972, n. 9, 12 marzo 1973, n. 16 e 20 novembre 1973, n. 36;

Decreta:

La commissione giudicatrice del pubblico concorso per il conferimento dei posti di medico condotto di cui alla premessa, è così costituita:

Presidente:

Feverati dott. Alfonso, funzionario amministrativo della regione Emilia-Romagna.

Componenti:

Barca dott. Giuseppe, medico provinciale di Ferrara;
Cacciari prof. Carlo, primario medico dell'ospedale maggiore di Bologna;
Orlandi prof. Camillo, primario ostetrico del policlinico S. Orsola di Bologna;
Speranza dott. Michelangelo, medico condotto del comune di Bologna.

Segretario:

Grasso dott. Antonio, funzionario addetto all'ufficio del medico provinciale di Bologna.

La commissione giudicatrice avrà la sua sede in Bologna e procederà all'espletamento delle prove d'esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Bologna, addì 13 dicembre 1976

Il medico provinciale: MACCOLINI

(233)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 249 del 4 febbraio 1976, con il quale veniva approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1973;

Visto l'elenco delle condotte indicate in ordine di preferenza dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Viste le dichiarazioni di rinuncia effettuate da altri candidati ai sensi del secondo comma dell'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il proprio precedente decreto n. 2304 del 3 novembre 1976;

Vista la nota telegrafica del sindaco di Falerone in data 17 novembre 1976, con cui veniva comunicato che il dott. Fattorillo Sergio ha rinunciato definitivamente alla condotta di Falerone;

Vista la nota dell'assessorato alla sanità della regione Marche n. 8218/7-*D* del 15 dicembre 1976 «secondo cui» è perfettamente legittima l'utilizzazione della graduatoria per i medici condotti dopo la scadenza del semestre, purchè entro detto periodo si sia verificata la vacanza del posto, ai sensi del primo comma dell'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto in particolare il quarto comma dell'art. 26 del regio decreto n. 281/1935;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorrenti a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Viste le leggi regionali n. 5 del 10 agosto 1972 e n. 2 del 30 gennaio 1973;

Decreta:

Il dott Scaloni Giovanni a seguito di rinuncia dei candidati che lo precedevano in graduatoria e che hanno scelto la condotta di Falerone in ordine di preferenza rispetto a quella assegnata viene dichiarato vincitore della condotta stessa di Falerone.

Il presente decreto viene pubblicato a norma di legge e notificato al comune per i provvedimenti di competenza previsti dall'art. 56 del citato regio decreto n. 281/1935.

Ascoli Piceno, addì 7 gennaio 1977

Il medico provinciale: VISCOMI

(403)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CATANIA

Concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Catania

Con decreto del veterinario provinciale 2 gennaio 1977, n. 2493, è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per i seguenti posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1976:

1) comune di Adrano;
2) comune di Mascali;
3) comune di Militello Val di Catania;
4) comune di Mineo.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande e dei documenti è fissato alle ore 12 del giorno 30 aprile 1977.

(402)

OSPEDALE «N. MELLI» DI S. PIETRO VERNOTICO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Pietro Vernotico (Brindisi).

(516)

OSPEDALE CIVILE «S. ISIDORO» DI TRESCORE BALNEARIO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di medicina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Trescore Balneario (Bergamo).

(517)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 3 dicembre 1976, n. 40.

Norme di adeguamento della legge 19 maggio 1976, n. 398, in materia di commercio ambulante.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 54 *del* 14 *dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Salvo quanto previsto dai successivi articoli, la legge 19 maggio 1976, n. 398, concernente «Disciplina del commercio ambulante», si applica nel territorio della provincia autonoma di Trento, intendendosi sostituita la provincia stessa alla Regione in tutte le disposizioni che fanno riferimento a quest'ultima.

Art. 2.

Le funzioni attribuite dalla legge 19 maggio 1976, n. 398, alle commissioni previste dall'art. 3 della legge medesima sono svolte dalle commissioni di cui agli articoli 15 e 16 della legge 11 giugno 1971, n. 426, integrate, ai soli fini dell'espletamento di tali funzioni, da due rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei venditori ambulanti provincialmente più rappresentative.

Nell'ipotesi di cui all'art. 7, terzo comma, della legge 19 maggio 1976, n. 398, sarà sentito esclusivamente il parere delle commissioni integrate ai sensi del comma precedente.

Nella prima applicazione della presente legge i consigli comunali provvederanno ad integrare le commissioni entro i quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 3.

La commissione di cui all'art. 9 della legge 19 maggio 1976, n. 398, è sostituita da una commissione composta da:

a) l'assessore provinciale al quale è affidata la materia del commercio, o un suo delegato, che la presiede;

b) due consiglieri provinciali, di cui uno della minoranza;

c) un rappresentante designato dalla camera di commercio;

d) quattro rappresentanti dei commercianti ambulanti designati dalle organizzazioni sindacali di categoria provincialmente più rappresentative;

e) tre rappresentanti dei commercianti in sede fissa, dei quali due designati dalle organizzazioni sindacali di categoria provincialmente più rappresentative ed uno dalle organizzazioni della cooperazione;

f) un rappresentante del comune capoluogo della provincia;

g) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori provincialmente più rappresentative.

Funge da segretario un funzionario della carriera direttiva dell'assessorato provinciale al quale è affidata la materia del commercio.

La commissione è nominata dalla giunta provinciale e resta in carica per la durata della legislatura nel corso della quale è avvenuta la nomina.

Nella prima applicazione della presente legge alla nomina della commissione si provvederà entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Ai componenti la commissione spettano i compensi di cui alla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni ed integrazioni, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26.

Art. 4.

Salva l'emanazione di norme di attuazione, fino a quando non sia costituito e funzionante il tribunale di giustizia amministrativa, contro i provvedimenti di diniego, di sospensione o di revoca dell'autorizzazione adottati dal sindaco ai sensi della legge 19 maggio 1976, n. 398, è ammesso il ricorso alla giunta provinciale.

Art. 5.

Al maggior onere annuo valutato in Lire 500.000 derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 2960 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1976.

Per gli esercizi successivi si provvederà con lo stanziamento delle somme occorrenti negli appositi capitoli di bilancio.

Art. 6.

Nello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1976, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 2960 - categ. VII. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . L. 500.000

In aumento:

Cap. 50 - categ. VII. — Competente a membri di consigli, comitati, commissioni, indennità, compensi e rimborso spese anche al personale di altre amministrazioni e ad estranei per studi, servizi e prestazioni resi nell'interesse della provincia L. 500.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 3 dicembre 1976

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia* BIANCO

LEGGE PROVINCIALE 3 dicembre 1976, n. 41.

Disciplina e organizzazione dell'insegnamento dello sci e delle scuole di sci nella provincia autonoma di Trento.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 54 *del* 14 *dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

MAESTRI DI SCI

Art. 1.

L'insegnamento dello sci nella provincia autonoma di Trento è regolato dalle norme contenute nella presente legge.

Art. 2.

Nella provincia autonoma di Trento la licenza di abilitazione all'insegnamento dello sci, di cui all'art. 123 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, modificato con legge 1° dicembre 1971, n. 1051, è rilasciata dal presidente della giunta provinciale.

La domanda per la concessione della licenza deve essere presentata all'assessorato competente in materia di turismo.

Fermo restando quanto previsto al secondo comma dello art. 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per ottenere la licenza si richiede:

1) cittadinanza italiana;

2) capacità tecnica comprovata dal superamento di esami teorico-pratici, previa frequenza di appositi corsi, secondo le disposizioni contenute nei successivi articoli 4, 5 e 6;

3) idoneità fisica all'insegnamento. L'idoneità è dichiarata dall'ufficiale sanitario del comune di residenza con certificato di data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda;

4) possesso della licenza di scuola media inferiore o della licenza elementare per i nati in data anteriore al 1° gennaio 1949;

5) età minima di anni 18.

La licenza ha validità triennale e può essere rinnovata previa presentazione all'assessorato provinciale competente della relativa domanda corredata del certificato di cui al n. 3) del precedente terzo comma e della attestazione della frequenza di un corso di aggiornamento, di cui all'art. 7 della presente legge.

Art. 3.

Gli abilitati all'insegnamento dello sci sono suddivisi nelle seguenti categorie:

a) maestri di sci di I, II e III grado di discipline alpine;

b) maestri di sci di fondo.

Art. 4.

Gli esami teorico-pratici per ottenere l'idoneità all'insegnamento dello sci nelle discipline alpine e nel fondo e per il conseguimento delle qualifiche di maestro di sci di II e di I grado delle discipline alpine consistono nelle seguenti prove:

tecnico-pratica;

didattica;

teorica.

Gli esami di cui al precedente primo comma sono espletati da una commissione nominata dalla giunta provinciale e composta da:

1) l'assessore al quale è attribuita la materia del turismo, o suo delegato, che la presiede;

2) un dipendente dell'assessorato provinciale competente in materia di turismo; è altresì nominato un membro supplente;

3) nove istruttori per maestri di sci, di cui cinque specializzati nelle discipline alpine e quattro nel fondo, quali membri effettivi; sono altresì nominati cinque membri supplenti, di cui tre specializzati nelle discipline alpine e due nel fondo;

4) due esperti, particolarmente qualificati nelle discipline dello sci, di cui uno scelto su terna indicata dalla Associazione maestri di sci maggiormente rappresentativa in sede provinciale e l'altro designato dalla Federazione italiana sport invernali (FISI); con le stesse modalità sono altresì nominati due membri supplenti;

5) quattro esperti in attività culturali ed educative; sono nominati altresì quattro membri supplenti;

6) un medico; è altresì nominato un membro supplente.

La commissione dura in carica un quinquennio ed i singoli componenti possono essere riconfermati.

Limitatamente all'espletamento delle prove tecnico-pratica e didattica la commissione è articolata in due sottocommissioni tecniche, una per le discipline alpine e l'altra per il fondo.

La sottocommissione per le discipline alpine è così composta:

dal membro previsto al n. 2) del precedente secondo comma, in qualità di presidente;

dai cinque membri specializzati previsti al n. 3) del precedente secondo comma;

dai due esperti previsti al n. 4) del precedente secondo comma.

La sottocommissione per il fondo è così composta:

dal membro previsto al n. 2) del precedente secondo comma in qualità di presidente;

dai quattro membri specializzati previsti al n. 3) del precedente secondo comma;

dai due esperti previsti al n. 4) del precedente secondo comma.

Le funzioni di segretario della commissione e delle sottocommissioni sono esercitate da un dipendente della provincia.

Una volta insediata, la commissione deve determinare e rendere noti:

a) il programma delle prove tecnico-pratica, didattica e teorica da superare nei vari esami;

b) i criteri di valutazione delle singole prove per l'accertamento della capacità tecnica nelle singole discipline.

Il contenuto delle prove tecnico-pratica, didattica e teorica dovrà uniformarsi alla progressione tecnico-didattica di insegnamento stabilita dalla Federazione italiana sport invernali (FISI).

Il programma ed i criteri di valutazione delle singole prove devono essere resi noti almeno tre mesi prima dell'inizio dei corsi previsti al n. 2) dell'art. 2 della presente legge.

Ai membri della commissione sono corrisposti i compensi previsti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26.

Art. 5.

L'ammissione ai corsi di cui al n. 2) del precedente art. 2 è subordinata al superamento di una prova dimostrativa attitudinale pratica che, ove negativa, non può, nell'ambito di uno stesso ciclo di esami, essere ripetuta. Se positiva, la prova non deve essere ripetuta nel caso in cui il candidato non superi i successivi esami di idoneità. La prova viene sostenuta avanti le sottocommissioni tecniche, secondo la rispettiva competenza. Si prescinde dalla prova per gli atleti che siano stati inclusi ufficialmente nelle squadre nazionali per le discipline alpine e nordiche e per gli istruttori delle scuole militari alpine per le medesime discipline.

In ogni caso l'ammissione ai corsi è subordinata al compimento del diciassettesimo anno di età.

Sono ammessi alla prova di didattica per ogni singola disciplina i candidati che abbiano conseguito il punteggio minimo fissato per la prova tecnico-pratica.

Sono ammessi alla prova teorica per ogni singola disciplina i candidati che abbiano conseguito il punteggio minimo fissato per la prova di didattica.

Il mancato superamento della prova di didattica o della prova teorica comporta solo la ripetizione di tali singole prove purchè effettuata nella sessione immediatamente successiva.

Art. 6.

L'assessorato provinciale competente in materia di turismo indìce annualmente almeno un corso con relativo esame per l'accertamento della capacità tecnica degli aspiranti maestri di sci. Indìce, inoltre, corsi ed esami per il conseguimento delle qualifiche di maestro di sci di II e di I grado delle discipline alpine; la partecipazione a tali corsi ed esami è subordinata ad una permanenza minima di un anno nel grado inferiore.

Art. 7.

Ai fini del rinnovo della licenza i maestri di sci per ogni disciplina devono frequentare appositi corsi di aggiornamento.

Nel caso di impossibilità di frequenza ai corsi, per malattia o per altri comprovati motivi di forza maggiore, il maestro di sci può frequentare il corso di aggiornamento successivo alla cessazione dell'impedimento. In tale ipotesi la validità della licenza è prorogata per il periodo massimo di un anno.

Art. 8.

Con il conseguimento della licenza di cui all'art. 2 della presente legge il maestro di sci ottiene la qualifica di maestro di sci di III grado delle discipline alpine rispettivamente di maestro di fondo.

La qualifica di maestro di sci di II e di I grado delle discipline alpine si ottiene previa frequenza dei corsi e superamento degli esami previsti dall'art. 6 della presente legge.

La qualifica conseguita viene annotata nella licenza per la abilitazione all'insegnamento.

Art. 9.

La provincia, sia direttamente che tramite enti o associazioni qualificati, può organizzare ed attuare corsi per la formazione di istruttori per maestri di sci.

Il titolo di istruttore si consegue attraverso esami teorico-pratici sostenuti avanti l'intera commissione prevista dall'articolo 4 della presente legge, previa frequenza di uno dei corsi di cui al precedente comma.

Per le discipline alpine sono ammessi ai corsi ed agli esami i soli maestri di sci di I grado; per il fondo sono ammessi ai corsi ed agli esami i maestri di sci di fondo in possesso di licenza da non meno di due anni.

Il titolo di istruttore viene rilasciato dal presidente della commissione ed ha validità di due anni.

Ai fini del conseguimento del titolo si applicano le norme previste dall'art. 4 e dei commi terzo, quarto e quinto dell'art. 5 della presente legge.

Art. 10.

Gli istruttori di maestri di sci di cui alla presente legge possono essere scelti, in base ad apposita convenzione, nell'ambito di un elenco comunicato entro il 31 gennaio di ogni anno dalla FISI, comprendente in ogni caso tutti gli istruttori nazionali residenti in provincia di Trento.

Art. 11.

La provincia organizza ed attua i corsi previsti dagli articoli 6 e 7 della presente legge. A tale scopo può avvalersi della Associazione maestri di sci maggiormente rappresentativa in sede provinciale.

L'associazione di cui al primo comma formula proposte e pareri alla giunta provinciale circa l'istituzione dei corsi suddetti e di quelli per il conseguimento del titolo di istruttore.

La provincia assume a proprio carico, per i residenti in provincia di Trento, la quota parte di spese relative all'organizzazione ed alla attuazione dei corsi indicati al precedente primo comma. Sono in ogni caso comprese le spese per l'acquisto di materiali didattici e per i corrispettivi agli istruttori, di assicurazione per i rischi di responsabilità civile e per gli infortuni degli istruttori e degli allievi con le modalità ed i massimali stabiliti dalla giunta provinciale, nonchè quelle relative all'uso dei mezzi di risalita necessari allo svolgimento delle esercitazioni; sono escluse le spese concernenti vitto ed alloggio dei partecipanti e quelle di trasferimento nelle località sede del corso.

Nel caso di corsi per aspiranti istruttori residenti in provincia di Trento, la giunta provinciale è autorizzata a contribuire, oltre che nelle spese di cui al comma precedente, anche in quelle di vitto ed alloggio dei partecipanti ai corsi stessi.

La giunta provinciale è autorizzata a disporre per l'erogazione di anticipi fino ad un limite massimo del 70 per cento dell'ammontare della relativa spesa annua e per quella del saldo in base a documentato rendiconto nel caso in cui l'organizzazione e l'attuazione dei corsi siano effettuate tramite l'associazione di cui al primo comma.

Al fine di una più completa preparazione professionale dei maestri di sci, la giunta provinciale può provvedere all'istituzione ed alla organizzazione di appositi corsi di lingue straniere.

Art. 12.

Nell'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge sono assicurati per rischi di responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni i componenti la commissione ed il segretario di cui all'art. 4, nonché i dipendenti di cui all'art. 29 della legge medesima.

La giunta provinciale è autorizzata a stipulare le relative polizze di assicurazione stabilendo modalità e massimali.

Art. 13.

Le tariffe da applicarsi per l'insegnamento dello sci nell'ambito della provincia di Trento vengono fissate annualmente dalla giunta provinciale, su proposta dell'Associazione maestri di sci maggiormente rappresentativa in sede provinciale.

Saranno in ogni caso stabilite tariffe diverse rispettivamente per le lezioni individuali o a gruppi di non più di quattro allievi e per le lezioni collettive.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di prestazioni da parte dei maestri di sci esteri a favore di agenzie di viaggio estere o di ogni altra organizzazione estera comunque denominata.

I maestri di sci abilitati all'insegnamento dello sci nelle sole discipline alpine non possono impartire lezioni nel fondo e viceversa.

Art. 14.

Per esercitare la professione nell'ambito della provincia di Trento, coloro che sono in possesso di licenza per l'abilitazione all'insegnamento dello sci, rilasciata in altra provincia secondo le norme di legge in vigore, devono, a fini di coordinamento turistico, comunicare annualmente, e almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'attività, all'assessorato provinciale competente la stazione o le stazioni invernali presso le quali intendono esercitare la loro attività nonché i periodi di esercizio dell'attività stessa.

Art. 15.

I maestri di sci esteri regolarmente abilitati dai competenti organi della nazione di appartenenza, che prestino la propria opera professionale nel territorio della provincia, devono munirsi di apposito nullaosta rilasciato dal presidente della giunta provinciale

La richiesta di nullaosta deve, a fini di coordinamento turistico, essere presentata almeno trenta giorni prima dell'inizio della attività e deve indicare la stazione o le stazioni invernali presso le quali tale attività verrà esercitata nonché i periodi di esercizio della medesima

I maestri di sci devono comprovare di essere abilitati alla professione secondo le norme vigenti nella nazione di appartenenza; in ogni caso l'esercizio della professione da parte dei maestri esteri è limitato all'ambito professionale riconosciuto dalle precitate norme abilitanti.

Art. 16.

Nella prima applicazione della presente legge i maestri di sci che sono in possesso di licenza di esercizio alla professione di maestro di sci ai sensi dell'art. 123 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, rilasciata in provincia di Trento dalle competenti autorità, conseguono di diritto la licenza di cui al precedente art. 2 purché presentino domanda all'assessorato provinciale competente in materia di turismo entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. La domanda va corredata del titolo in base al quale i maestri hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento dello sci.

Ai fini dell'attribuzione della qualifica di I, II e III grado, ai maestri di sci viene riconosciuta la qualifica del corrispondente grado da essi posseduta in base alla disciplina FISI.

Art. 17.

I certificati di idoneità all'insegnamento dello sci rilasciati dalla FISI a decorrere dal 1° gennaio 1976 fino all'entrata in vigore della presente legge sono probanti della capacità tecnica di cui al n. 2) del precedente art. 2.

Nella prima applicazione della presente legge si prescinde dalla prova dimostrativa attitudinale-pratica di cui al primo comma del precedente art. 5 per quanti, in possesso di certificato di idoneità diverso da quello di cui al precedente comma, dimostrino di aver richiesto alla presidenza della giunta provinciale di Trento - Ufficio polizia amministrativa, entro il 30 settembre 1976 la licenza di abilitazione all'insegnamento dello sci.

Titolo II

SCUOLE DI SCI

Art. 18.

Sono denominate « scuole di sci » le associazioni di maestri di sci muniti di licenza, le quali abbiano le seguenti caratteristiche:

1) siano costituite da un numero minimo di quattro maestri di sci, compreso il direttore tecnico, che deve avere la qualifica di maestro di sci di I grado nel caso di scuola di sci che pratichi prevalentemente l'insegnamento delle discipline alpine, e la qualifica di maestro di sci di fondo nel caso di scuola di sci che pratichi prevalentemente tale insegnamento;

2) perseguano, anche in coordinamento con le attività turistiche, lo scopo di una migliore qualificazione e organizzazione professionale, nonché quello della diffusione della pratica dello sci nelle varie discipline;

3) non pongano preclusioni alla partecipazione alle scuole stesse dei maestri di sci residenti in provincia di Trento;

4) pratichino regole interne democratiche ed esercitino una effettiva tutela economica degli associati; in particolare, tutti i maestri componenti la scuola dovranno poter concorrere alla elezione delle cariche sociali ed i frutti dell'attività realizzata dalla scuola andranno ripartiti in relazione alle effettive prestazioni professionali del singolo maestro;

5) assumano l'impegno a:

a) prestare la propria opera in operazioni di soccorso;

b) collaborare con le competenti autorità scolastiche locali per favorire la più ampia diffusione della pratica dello sci nelle scuole e per agevolare la preparazione agonistica dei giovani;

c) collaborare con gli enti ed operatori turistici nelle azioni promozionali, pubblicitarie ed operative intese ad incrementare l'afflusso turistico nelle stazioni di sports della neve della provincia.

Art. 19.

La giunta provinciale accerta l'esistenza dei requisiti previsti dal precedente articolo, riconosce che l'associazione può denominarsi « scuola di sci » e determina le caratteristiche della relativa insegna.

Art. 20.

Al fine di incrementare lo sviluppo delle scuole di sci nella provincia, in relazione particolarmente al disposto di cui al punto 2) del precedente art. 18, la giunta provinciale è autorizzata a concedere sovvenzioni dirette ad incentivare l'acqui-

sto, la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione delle sedi delle scuole stesse, nonché a garantirne l'attrezzatura e le dotazioni didattiche specifiche.

La domanda di sovvenzione, corredata della documentazione tecnica relativa all'iniziativa che si vuole realizzare, di copia dell'atto costitutivo, di copia dello statuto e dell'elenco nominativo dei maestri di sci componenti la scuola, va inoltrata all'assessorato cui è affidata la materia del turismo.

Sui progetti di lavori di importo superiore ai 20 milioni deve essere sentito il sottocomitato di cui all'art. 15, n. 2, della legge provinciale 22 dicembre 1975, n. 54.

La giunta provinciale può subordinare la concessione delle sovvenzioni alla assunzione da parte delle scuole di sci di particolari impegni in relazione alle specifiche finalità cui le sovvenzioni stesse sono dirette.

Art. 21.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa di essere applicata la legge regionale 7 febbraio 1958, n. 2.

Titolo III

SANZIONI E VIGILANZA

Art. 22.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato ai sensi delle leggi vigenti, chiunque eserciti, nell'ambito del territorio della provincia di Trento, l'attività di maestro di sci sprovvisto della relativa licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma di L. 200.000. In caso di recidiva la sanzione verrà raddoppiata.

La mancata comunicazione di cui all'art. 14 della presente legge comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma di L. 30.000.

La violazione di quanto previsto dall'art. 15 della presente legge comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma di L. 200.000.

Art. 23.

Nell'ipotesi di violazione dell'art. 13 della presente legge si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma di L. 100.000. Nel caso di recidiva, può essere rifiutato il rinnovo di cui al quarto comma dell'art. 2 della presente legge.

Art. 24.

L'uso della denominazione «scuola di sci» non riconosciuta dalla giunta provinciale, ai sensi dell'art. 19 della presente legge, comporta il pagamento della sanzione amministrativa di L. 200.000 a carico di ciascun maestro partecipante all'associazione.

Art. 25.

Se le violazioni della presente legge sono compiute da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, incorre nelle sanzioni di cui ai precedenti articoli 22, 23 e 24 la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o vigilanza.

Art. 26.

Dell'accertamento delle infrazioni di cui agli articoli 22, 23 e 24 della presente legge viene redatto apposito verbale.

Copia del verbale è immediatamente consegnata ai trasgressori. Ove ciò non sia possibile o venga opposto rifiuto, sarà provveduto all'invio di copia del verbale a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a cura degli uffici dell'assessorato provinciale cui è affidata la materia del turismo entro trenta giorni dall'accertamento dell'infrazione.

La sanzione deve essere assolta mediante versamento al tesoriere della provincia della somma stabilita entro trenta giorni dalla consegna o dal ricevimento del verbale a mezzo posta.

Art. 27.

Qualora non sia stato eseguito il pagamento ai sensi dell'articolo precedente, il segretario generale della giunta provinciale, se ritiene fondato l'accertamento e sentiti gli interessati ove questi ne abbiano fatto richiesta entro quindici giorni dalla consegna o dal ricevimento del verbale a mezzo posta, ingiunge agli obbligati di pagare, entro trenta giorni dalla notificazione dell'atto di ingiunzione, la somma dovuta maggiorata della metà.

L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

Contro di essa gli interessati, entro il termine prefissato per il pagamento, possono ricorrere dinanzi al pretore del luogo in cui è stata accertata l'infrazione.

Art. 28.

Le somme riscosse ai sensi degli articoli 26 e 27 sono introitate nel bilancio della provincia.

Art. 29.

Sono incaricati dell'osservanza della presente legge i dipendenti addetti all'assessorato provinciale cui è affidata la materia del turismo, espressamente designati con decreto del presidente della giunta provinciale previa deliberazione della giunta stessa; ai fini dell'esercizio delle loro attribuzioni essi hanno libero accesso alle piste di sci e libera circolazione sugli impianti di risalita.

I concessionari degli impianti di risalita sono tenuti al trasporto gratuito, oltre che dei dipendenti di cui al precedente comma, dei componenti la commissione e del segretario di cui all'art. 4 della presente legge.

La giunta provinciale provvede a dotare i dipendenti di cui al precedente primo comma dell'attrezzatura tecnica necessaria all'espletamento delle loro funzioni.

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 30.

Per i fini di cui agli articoli, 1, 11, 12, 20 e 29 della presente legge, è autorizzato lo stanziamento di L. 50.000.000 a carico di ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1980.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 31.

Alla copertura dell'onere di L. 50.000.000 derivante dell'applicazione dell'art. 30 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1976, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 2960 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Al maggior onere annuo valutato in L. 1.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 4 della presente legge, si farà fronte mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 2960 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1976.

Per gli esercizi successivi si provvederà con lo stanziamento delle somme occorrenti negli appositi capitoli di bilancio.

Art. 32.

Nello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1976, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 2960 - categ. VII. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	L. 51.000.000

In aumento:

Cap. 50 - categ. VII. — Competenze a membri di consigli, comitati, commissioni, indennità, compensi e rimborso spese anche al personale di altre amministrazioni e ad estranei per studi, servizi e prestazioni resi nell'interesse della provincia	L. 1.000.000
Cap. 2540 - categ. III (di nuova istituzione). — Spese e sovvenzioni relative all'organizzazione dell'insegnamento dello sci nella provincia autonoma di Trento	» 50.000.000
Totale variazioni in aumento . . .	L. 51.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 3 dicembre 1976

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(380)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 1976, n. 53.

Contributo alla « Società itticoltura Valli di Comacchio - S.I.Val.Co. - S.p.a. » per la realizzazione delle opere e degli impianti necessari al razionale sviluppo della itticoltura nelle residue Valli di Comacchio.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 165 *del* 18 *dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Emilia-Romagna è autorizzata ad effettuare interventi, per un importo complessivo di due miliardi di lire nell'esercizio 1976, per far fronte agli oneri derivanti dagli interventi connessi alla realizzazione del piano generale di valorizzazione del complesso vallivo di Comacchio, di cui al progetto 1° settembre 1975 dell'importo di 6.600 milioni di lire, predisposto dalla S.I.Val.Co. S.p.a. ed approvato dalla giunta regionale con provvedimento del 6 luglio 1976, n. 2096.

Per il completamento delle opere comprese nel piano generale e non finanziate con la presente legge, la regione Emilia-Romagna si riserva di emanare successivi provvedimenti legislativi.

Art. 2.

Per l'esercizio finanziario 1976 la regione Emilia-Romagna è autorizzata, nei limiti dell'importo di un miliardo di lire, a finanziare la realizzazione di opere ed impianti di interesse regionale nelle residue Valli di Comacchio per favorire, attraverso l'integrazione e l'ammodernamento tecnologico delle strutture sperimentali già realizzate a totale carico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, l'allevamento di specie ittiche di acqua salmastra.

La realizzazione di tale opera verrà affidata in concessione alla S.I.Val.Co S.p.a., alla quale la Regione partecipa in virtù della legge regionale del 25 febbraio 1973, n. 13.

Per la concessione e la esecuzione dei lavori riguardanti tali impianti, si applicano le norme vigenti in materia di opere pubbliche di bonifica.

La gestione dell'impianto sarà affidata, ad opere ultimate, alla S.I.Val.Co. S.p.a. mediante stipulazione di apposita convenzione che verrà predisposta dalla giunta regionale su conforme parere della competente commissione consiliare.

Art. 3.

La giunta regionale, prima di adottare gli atti di approvazione dei progetti di stralcio esecutivi e quelli di affidamento in concessione dei lavori, dovrà ottenere, per le aree interessate alla realizzazione delle opere e degli impianti a totale carico della Regione, la concessione, da parte del comune di Comacchio, nel diritto di superficie per una durata di anni trenta, rinnovabile.

Sono in ogni caso applicabili, ai fini della realizzazione delle opere e degli impianti di cui all'art. 2 della presente legge, le norme della legge 13 febbraio 1933, n. 215, ed ogni altra norma in materia di espropriazione urgente per pubblica utilità.

Art. 4.

Per l'esercizio finanziario 1976 la regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere, entro il limite di un miliardo di lire, contributi nella misura massima prevista per le opere pubbliche di bonifica, a favore della S.I.Val.Co. S.p.a. per la realizzazione di opere ed impianti volti a favorire la valorizzazione del complesso vallivo di Comacchio.

L'assegnazione del contributo, di cui al comma precedente, è subordinata alla presentazione dei progetti di stralcio esecutivi nonché alla concessione trentennale, da parte del comune di Comacchio alla S.I.Val.Co. S.p.a., della disponibilità esclusiva del complesso vallivo oggetto dell'intervento di cui al progetto richiamato all'art. 1 della presente legge.

La concessione e la esecuzione degli impianti e delle opere, di cui ai commi precedenti, saranno regolate dalle norme vigenti in materia di opere pubbliche di bonifica.

La disponibilità esclusiva del complesso vallivo necessario per la realizzazione delle opere previste dal progetto di cui all'art. 1 della presente legge, deve ispirarsi alle disposizioni previste dalla legge regionale 25 febbraio 1973, n. 13, e dal relativo accordo para-sociale.

Art. 5.

Le opere di cui agli articoli 2 e 4 della presente legge sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili ai sensi ed agli effetti delle leggi vigenti in materia.

Art. 6.

Le somme di cui agli articoli 2 e 4 della presente legge saranno erogate alla S.I.Val.Co. S.p.a. sui lavori e sugli acquisti effettuati in esecuzione dei progetti, di cui ai precedenti articoli, con decreto del presidente della giunta regionale secondo le modalità previste all'art. 22 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18.

Art. 7.

All'onere di due miliardi di lire derivante dall'applicazione della presente legge, l'amministrazione regionale provvede mediante la iscrizione di due appositi capitoli nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, dotati rispettivamente di lire un miliardo, alla cui copertura finanziaria si provvede:

quanto a L. 1.000.000.000, mediante il prelevamento di pari importo dal fondo di cui al cap. 75300 del bilancio per l'esercizio finanziario 1976 secondo la esatta destinazione attribuita a tale somma nella voce 3 dell'elenco n. 6 annesso al bilancio stesso;

quanto a L. 1.000.000.000, mediante il prelevamento di pari importo dal fondo di cui al cap. 75100 secondo la esatta destinazione attribuita a tale somma nella voce n. 9 dell'elenco n. 4 annesso al bilancio per l'esercizio finanziario 1976.

Art. 8.

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

a) *Variazioni in aumento*:

Cap. 64215. — Realizzazione di opere ed impianti di interesse regionale nelle residue Valli di Comacchio per favorire l'allevamento di specie ittiche di acqua salmastra, tramite la S.I.Val.Co. S.p.a. (titolo II - sezione 2ª - categ. 9ª - rubrica 13ª) (c.n.i.) . . . . L. 1.000.000.000

Cap. 64220. — Contributi alla S.I.Val.Co. S.p.a. per la realizzazione di opere ed impianti volti a favorire la valorizzazione del complesso vallivo di Comacchio (titolo II - sezione 2ª - categ. 11ª - rubrica 13ª) (c.n.i.) . . . . » 1.000.000.000

b) *Variazioni in diminuzione*:

Cap. 75100. — Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione . . . . . . L. 1.000.000.000

Cap. 75300. — Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione finanziati con i contributi speciali dello Stato a norma dell'art. 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ovvero con i fondi aventi destinazione specifica attribuiti alla Regione da leggi speciali dello Stato . . . . » 1.000.000.000

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente a termini dell'art. 44, secondo comma, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 17 dicembre 1976

CAVINA

(430)

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 25 novembre 1976, n. **24.**

Provvidenze terapeutiche domiciliari a favore dell'emofilico.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 71 *del 29 novembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, può autorizzare gli enti ospedalieri ad organizzare corsi di addestramento per gli emofilici e loro assistenti alle pratiche necessarie per l'esecuzione del trattamento profilattico e sintomatico domiciliare d'urgenza.

Art. 2.

Per trattamento profilattico e sintomatico domiciliare d'urgenza dell'emofilico si intende la somministrazione terapeutica, all'atto dell'insorgere di una emorragia spontanea o in occasione di un evento traumatico, di emoderivanti liofilizzati registrati specifici, effettuata in assenza di personale medico o infermieristico.

Art. 3.

Nei casi di necessità e di urgenza, i pazienti o i loro assistenti riconosciuti idonei al termine del corso di addestramento possono eseguire a domicilio il trattamento di cui al precedente art. 2, provvedendo ad informare telefonicamente il personale medico addetto al centro o alla divisione ospedaliera che assiste l'emofilico.

Art. 4.

Entro ventiquattro ore dal trattamento il paziente deve sottoporsi ad una visita di controllo presso il centro o la divisione che lo assiste.

Ove sia impossibilitato a recarvisi la visita sarà effettuata, entro lo stesso termine di cui al primo comma, dai medici del centro o della divisione presso il domicilio del malato.

Ogni sei mesi l'emofilico deve sottoporsi presso il centro o la divisione che lo assiste ad una visita generale di controllo sul fegato o sugli organi interessati dalle artropatie.

I dati relativi al trattamento ed alle visite prescritte dal presente articolo devono essere riportati nella cartella clinica del paziente.

Art. 5.

Le spese relative all'organizzazione dei corsi di addestramento sono a carico del fondo di cui all'art. 9, lettera *d*), della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 6 e vengono rimborsate agli enti organizzatori con i criteri e le modalità previsti dalla stessa legge regionale n. 6.

Art. 6.

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, adotterà un apposito regolamento per disciplinare la organizzazione dei corsi di addestramento e quanto altro necessario per lo svolgimento del trattamento profilattico e sintomatico domiciliare dell'emofilico.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 25 novembre 1976

ROTOLO

LEGGE REGIONALE 25 novembre 1976, n. **25.**

Modifica della legge regionale 14 aprile 1975, n. 34.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 71 *del 29 novembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Nell'art. 1 della legge regionale 14 aprile 1975, n. 34, ai comuni facenti parte della 5ª zona omogenea (Murgia sud orientale) viene aggiunto il comune di Gioia del Colle (parte).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 25 novembre 1976

ROTOLO

LEGGE REGIONALE 25 novembre 1976, n. **26.**

Autorizzazione di un ulteriore impegno di spesa per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 4 luglio 1973, n. 16.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 71 *del 29 novembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 4 luglio 1973, n. 16 concernente: « Adeguamento della legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica » è autorizzato, nell'anno finanziario 1976, un ulteriore impegno di spesa di L. 800.000.000.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzazione dello stanziamento di lire 800 milioni iscritto al cap. 280 « Contributi in conto capitale per opere concernenti attrezzature ricettive (art. 20, n. 3 della legge 12 marzo 1968, n. 326 e legge regionale 4 luglio 1973, n. 16) » dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1976.

Le somme stanziate, se non utilizzate nell'esercizio finanziario 1976, anche se per effetto di revoca o di rinuncia dei contributi, possono essere utilizzate negli esercizi finanziari successivi.

Art. 3.

Restano in vigore per la concessione dei contributi, le modalità previste dall'art. 2 della citata legge regionale 4 luglio 1973, n. 16.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia

Bari, addì 25 novembre 1976

ROTOLO

(436)

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 3 dicembre 1976, n. 30.

Incentivi per opere di miglioramento fondiario.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 16 *dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di realizzare una migliore struttura produttiva delle aziende, basata sull'incremento delle produzioni ed il miglioramento dell'habitat rurale, la Regione concede agevolazioni contributive e creditizie sulla spesa ritenuta ammissibile per opere di miglioramento fondiario da eseguirsi su tutto il territorio regionale con preferenza ai coltivatori diretti.
E ciò in base all'art. 5 dello statuto regionale.

Art. 2.

La Regione concede contributi in conto capitale, ai coltivatori diretti, nella misura del 50%, sulla spesa ritenuta ammissibile, per le seguenti opere ed iniziative:

a) ampliamento, riattamento e costruzione di case rurali, anche a servizio di salariati;

b) realizzazione di opere dirette al miglioramento termo-igienico-sanitario delle abitazioni rurali già costruite e stabilmente abitate;

c) costruzione di magazzini, ricoveri per bestiame, per le macchine agricole ed attrezzature varie;

d) sistemazione di terreni ed impianti arborei ed arbustivi;

ricerca delle acque ed opere necessarie (pozzi, cisterne, ecc.) per la raccolta ed utilizzazione ad uso potabile aziendale.

Il contributo di cui innanzi è elevato al 60% quando le opere vengono realizzate nelle zone svantaggiate e montane.

Art. 3.

La Regione concede contributi in conto capitale, ai coltivatori diretti, nella misura del 60%, sulla spesa ritenuta ammissibile, per le seguenti opere ed iniziative:

a) ricerca delle acque a scopo irriguo e costruzione delle opere di raccolta ed accumulazione;

b) costruzione di laghetti collinari e relative opere ed attrezzature necessarie ad un razionale sfruttamento delle acque così accumulate;

c) distribuzione aziendale delle acque ad uso irriguo con impianti fissi e semifissi;

d) impianti irrigui a goccia polivalenti ed impianti antigeli ed antibrina.

Il contributo è elevato al 70% quando le opere di cui al presente articolo vengono eseguite nelle zone svantaggiate montane e collinari, con esclusione in detti ambiti dei comprensori irrigui del Metapontino e Ofanto.

In caso di comprovata necessità e comunque dopo l'accertamento di inizio dei lavori, sui contributi di cui agli articoli 2 e 3, potrà essere disposta l'anticipazione di una quota non superiore al 30% dell'ammontare complessivo del contributo concesso.

Tale quota sarà computata in sede di liquidazione finale.

Art. 4.

La Regione concede, inoltre, contributi fino al 60% della spesa ritenuta ammissibile, per iniziative intese a sviluppare nelle zone interne e montane il settore dell'agri-turismo, semprechè sia in atto nelle zone interessate un programma globale di valorizzazione turistica. I predetti contributi potranno essere concessi per l'ampliamento, il riattamento e le dotazioni di opere dirette al miglioramento termo-igienico-sanitario delle abitazioni site in aziende dei coltivatori diretti.

Art. 5.

La Regione concede per intero il finanziamento della spesa ritenuta ammissibile per il riattamento e la costruzione di strade vicinali ed interpoderali, nonchè per la costruzione di acquedotti rurali e serbatoi idrici di modeste dimensioni.

L'erogazione del finanziamento avviene per stati di avanzamento dei lavori fino all'80%, mentre il residuo 20% verrà corrisposto a collaudo effettuato.

Il finanziamento può essere erogato anche direttamente prima dell'inizio dell'esecuzione delle opere e l'eventuale conguaglio sarà effettuato dopo il collaudo delle opere.

I finanziamenti di cui al presente articolo possono essere concessi ai comuni ed alle cooperative, consorzi e società semplici di proprietari.

Art. 6.

La Regione concede un contributo del 90% sulla spesa ritenuta ammissibile per la costruzione di allacciamenti elettrici e un contributo pari al 70% sulla spesa ritenuta ammissibile, per allacciamenti telefonici al servizio delle case ed aziende rurali di coltivatori diretti e salariati, nonchè per l'acquisto di gruppi elettrogeni, per dotare di energia elettrica le case ed aziende rurali di coltivatori diretti e salariati particolarmente isolate.

Il contributo di cui innanzi, nella misura del 70%, può essere concesso anche per la costruzione di cabine elettriche e centrali telefoniche occorrenti all'esecuzione degli allacciamenti.

Gli interventi di cui ai commi precedenti operano solo nei casi non rientranti nei progetti organici telefonici ed elettrici.

Per l'installazione di posti telefonici pubblici al servizio di più aziende e di più case rurali non previste nel piano di intervento della SIP, la Regione si riserva di stipulare apposita convenzione con la SIP.

Per le opere eseguite dalla SIP, dall'ENEL o da altro ente di diritto pubblico, i contributi potranno essere corrisposti direttamente agli enti a seguito di apposita convenzione.

Le cabine elettriche, le centrali telefoniche, le linee elettriche e telefoniche, nonchè i serbatoi e le condotte idriche, questi ultimi se collegati a rete di ente pubblico, dopo la costruzione diventano di proprietà della SIP, dell'ENEL, dell'E.A.A.P. o di altro ente di diritto pubblico e vengono da essi gestiti.

Art. 7.

Per tutte le opere di cui all'art. 43 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, possono essere concessi mutui della durata di 20 anni al tasso agevolato determinato dal Ministro per il tesoro di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste, ai sensi dell'art. 2-*bis* della legge 16 ottobre 1975, n. 493.

Il concorso regionale sugli interessi è pari alla differenza tra le rate di ammortamento e preammortamento calcolate al tasso determinato in conformità di quanto previsto dall'art. 34 della legge 2 giugno 1962, n. 454, al lordo dei diritti di commissione e spese accessorie, e le rate di ammortamento e preammortamento calcolate al tasso di cui al primo comma.

Per le cooperative e loro consorzi i mutui di cui al comma precedente possono essere assentiti per la somma non coperta dal contributo eventualmente concesso in applicazione di altro provvedimento legislativo.

Art. 8.

All'emissione dei decreti di concessione del concorso regionale sugli interessi, per mutui di miglioramento fondiario, provvede il presidente della giunta regionale, in base ad elenchi riepilogativi delle operazioni definite con la stipula del contratto, predisposti dagli istituti di credito agrario in conformità dell'art. 53 del regolamento alla legge sul credito agrario approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928.

Analoga procedura dovrà osservarsi per la liquidazione del concorso medesimo, che verrà disposta sulla base di elenchi riepilogativi delle operazioni, già emesse al concorso regionale, per le quali va ad iniziare il periodo di ammortamento.

Art. 9.

I mutui di cui alla presente legge sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del fondo interbancario di cui all'art. 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sino all'ammortamento della complessiva perdita che gli istituti od enti autorizzati ad esercitare il credito agrario dimostreranno di avere sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva.

Quando siano concessi in favore di coltivatori diretti, singoli o associati, e cooperative agricole, possono essere garantiti con polizze fidejussorie anche di società assicuratrici.

Gli istituti od enti in parola, quando trattasi di prestatari di cui al precedente comma, sono autorizzati ad operare, sull'importo originario del prestito, all'atto della somministrazione, la trattenuta dello 0,20%, da versare al fondo interbancario di garanzia, in quanto operante.

La Regione è autorizzata, pertanto, a stipulare con istituti od enti che gestiscono il fondo, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, apposita convenzione per rendere operante, per l'applicazione della normativa contenuta nella presente legge, la garanzia sussidiaria.

Art. 10.

L'importo delle opere ammissibili ai finanziamenti, contributi e mutui agevolati, di cui alla presente legge, è comprensivo degli oneri fiscali e delle spese di progettazione e direzione dei lavori.

Art. 11.

Le opere da realizzare ai sensi della presente legge, sempre che siano di interesse di più aziende, sono di pubblica utilità, ed i lavori da eseguire possono essere dichiarati urgenti ed indifferibili dal presidente della giunta regionale col decreto di concessione del finanziamento o del contributo.

Art. 12.

Ai fini della concessione dei finanziamenti, contributi o mutui previsti dalla presente legge, si tiene conto:

1) della conformità delle iniziative alle direttive regionali, intese a promuovere l'organico sviluppo dell'agricoltura regionale;

2) della loro favorevole incidenza sulle produzioni e sui redditi delle zone in cui essa deve essere attuata;

3) della rispondenza di massima ai principi ed ai criteri dell'art. 2 della legge 7 agosto 1973, n. 512.

Art. 13.

Il dipartimento agricoltura, tramite i suoi uffici tecnici, provvede al collaudo delle opere, ammesse al finanziamento, contributo o mutuo, assicurandosi che i contributi siano regolarmente impiegati secondo la prevista destinazione.

Art. 14.

Il regolamento di attuazione dovrà essere approvato entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 15.

Le norme di cui alla presente legge saranno adeguate, con successivi provvedimenti legislativi, ad eventuali rilievi da parte della C.E.E.

Art. 16.

La presente legge è applicata anche a tutte le domande in corso di istruttoria, al momento della sua entrata in vigore, presentate ai sensi della legge 31 gennaio 1975, n. 19.

Art. 17.

Per il 1976, per l'attuazione della presente legge, la spesa di cui agli articoli 2, 3 e 4, quella di cui all'art. 8 e quella degli articoli 5 e 6, faranno carico rispettivamente agli articoli 1, 2 e 3 del cap. 657 del relativo bilancio e verranno utilizzate le disponibilità già esistenti sugli stessi articoli.

Per il 1977 l'onere complessivo sarà di L. 4.900.000.000, così ripartito:

per gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 . . . . L. 1.500.000.000
per gli interventi di cui all'art. 8 . . » 400.000.000
per gli interventi di cui agli articoli 5 e 6 » 3.000.000.000

Per gli anni successivi si avrà un onere di L. 400.000.000 relativo agli interventi di cui all'art. 8.

La spesa farà carico allo stesso o corrispondente capitolo del bilancio 1976, articolato nella stessa formulazione.

La copertura verrà assicurata con l'entrata derivante alla Regione del riparto del fondo ex art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 18.

La legge 31 gennaio 1975, n. 19, è abrogata.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 3 dicembre 1956

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 3 dicembre 1976, n. 31.
Eliminazione dei residui di stanziamento discendenti da limiti di impegno per contributi trentacinquennali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 16 *dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I residui di stanziamento degli esercizi 1972, 1973, 1974 e 1975 discendenti dai limiti di impegno fissati dalla legge regionale 4 maggio 1973, n. 9, e successive integrazioni, sono eliminati per gli importi sottoindicati:

Residui 1972:			
Cap. 607	L.	49.500.000	
Cap. 608	»	29.008.650	
Cap. 632	»	20.465.000	
			L. 98.973.650
Residui 1973:			
Cap. 607	L.	94.500.000	
Cap. 608	»	419.008.650	
Cap. 632	»	115.465.000	
Cap. 633	»	152.060.000	
Cap. 723	»	243.830.000	
			L. 1.024.863.650
Residui 1974:			
Cap. 607	L.	17.660.400	
Cap. 608	»	355.610.207	
Cap. 632	»	79.825.000	
Cap. 633	»	67.744.499	
Cap. 723	»	147.944.842	
			L. 668.784.948
Residui 1975:			
Cap. 607	L.	192.487.148	
Cap. 608	»	776.728.408	
Cap. 632	»	236.662.935	
Cap. 633	»	302.875.348	
Cap. 723	»	561.050.387	
			L. 2.069.804.226
			L. 3.862.426.474

Gli importi suddetti saranno stanziati agli stessi o corrispondenti capitoli dei bilanci per gli esercizi:

2007 per le depennazioni in conto residui 1972;
2008 per le depennazioni in conto residui 1973;
2009 per le depennazioni in conto residui 1974;
2010 per le depennazioni in conto residui 1975.

Art. 2.

I residui di stanziamento degli esercizi 1973, 1974 e 1975 discendenti dai limiti di impegno fissati dalla legge regionale 21 dicembre 1973, n. 42, e successive integrazioni, sono eliminati per gli importi sotto indicati:

Residui 1973:

Cap. 591 . . . . L. 234.000.000

Residui 1974:

Cap. 591 . . . L. 229.036.362

Residui 1975:

Cap. 591 . . . . L. 673.906.885

L. 1.136.943.247

Gli importi suddetti saranno stanziati allo stesso o corrispondente capitolo dei bilanci per gli esercizi:

2008 per le depennazioni in conto residui 1973;

2009 per le depennazioni in conto residui 1974;

2010 per le depennazioni in conto residui 1975.

Art. 3.

I residui di stanziamento degli esercizi 1974 e 1975 discendenti dai limiti di impegno fissati dalla legge regionale 3 gennaio 1975, n. 1, sono eliminati per gli importi sottoindicati:

Residui 1974:

Cap. 580 . . . L. 300.000.000

Residui 1975:

Cap 580 L. 230.045.192

L. 530.045.192

Gli importi suddetti saranno stanziati allo stesso o corrispondente capitolo dei bilanci per gli esercizi:

2009 per le depennazioni in conto residui 1974;

2010 per le depennazioni in conto residui 1975.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 3 dicembre 1976

VERRASTRO

(434)

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1976, n. 19.

Interventi nei settori dei lavori pubblici ed agricoltura in favore delle zone colpite dai nubifragi dell'autunno 1976.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n. 46 del 20 dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per provvedere alle iniziative di pronto intervento per opere pubbliche di competenza dei comuni, delle province e della Regione, a seguito dei nubifragi di eccezionale gravità abbattutisi sul territorio regionale nel corso dell'autunno 1976, è autorizzata la spesa di lire 3.500 milioni.

Art. 2.

Per provvedere alle iniziative di pronto intervento da eseguirsi, in dipendenza dei nubifragi di eccezionale gravità abbattutisi sul territorio regionale nel corso dell'autunno 1976, su opere di viabilità interpoderale, acquedotti rurali, opere pubbliche di bonifica ed opere irrigue, è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni, in attesa della attuazione delle procedure e delle assegnazioni previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364.

Gli interventi sono affidati agli enti preposti alla gestione delle opere danneggiate.

Art. 3.

Per le iniziative di pronto intervento previste dagli articoli precedenti si applica l'art. 6 della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31, e con le modalità e le procedure previste dalla legge medesima.

Per il ripristino delle opere il programma di intervento è deliberato dalla giunta regionale previo parere della commissione consiliare competente.

Art. 4.

All'onere complessivo di lire 6.000 milioni derivante dagli interventi previsti dalla presente legge si fa fronte con i mezzi finanziari di cui al cap. 19600 «Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi in corso di adozione» del bilancio di previsione dell'anno 1976 che presenta le necessarie disponibilità.

La spesa di lire 6.000 milioni è imputata, per le finalità di cui al precedente art. 1, al cap. 16500, che viene incrementato di lire 3.500 milioni e, per le finalità di cui al precedente art. 2, al capitolo di nuova istituzione 14120 denominato «Interventi nel settore della agricoltura in dipendenza di danni causati da calamità naturali» con lo stanziamento di lire 2.500 milioni.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 13 dicembre 1976

FERRARA

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1976, n. 20.

Norme sul diritto di accesso all'assistenza ospedaliera erogata dalla Regione ai sensi della legge 17 agosto 1974, n. 386 - Integrazioni dell'art. 3 della legge regionale 16 gennaio 1975, n. 2.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n. 46 del 20 dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Alla legge regionale n. 2 del 16 gennaio 1976 recante: «Norme sul diritto di accesso all'assistenza ospedaliera erogata dalla Regione ai sensi della legge 17 agosto 1974, n. 386» dopo il terzo comma dell'art. 3 sono aggiunti i seguenti:

«Qualora, per far fronte a particolari esigenze diagnostico-terapeutiche, si renda necessario il ricovero in istituti ad altissima specializzazione ubicati fuori dal territorio regionale ovvero all'estero, la misura del rimborso è pari ad una quota non inferiore ai due terzi della spesa effettivamente sostenuta e documentata relativa al ricovero ed alla cura.

In tale ipotesi alla richiesta di autorizzazione preventiva di cui al terzo comma deve essere allegata idonea certificazione medica dalla quale risulti la necessità del ricovero in istituto altamente specializzato, la indicazione e la sede del medesimo nonchè il preventivo di spesa.

Se il ricovero assume la caratteristica dell'urgenza, la documentazione di cui al precedente comma va esibita ai competenti uffici della regione Calabria entro cinque giorni dall'avvenuto ricovero.

Nel caso in cui l'autorizzazione di cui ai commi precedenti viene concessa, a richiesta può essere erogato, durante il ricovero, un acconto, salvo conguaglio, non superiore al 50 per cento del preventivo delle spese di ricovero e cura ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 13 dicembre 1976

FERRARA

(427)

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1976, n. **21**.

Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1976.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 30 *dicembre* 1976)

(*Omissis*).

(428)

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 22 ottobre 1976, n. **48**.

Interventi straordinari a favore delle comunità friulane colpite dal sisma.

(*Pubblicato nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 22 *ottobre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nell'intento di realizzare interventi concreti da parte della regione Lombardia per le comunità friulane colpite dal sisma, la giunta regionale è autorizzata previ accordi con il commissario governativo di cui al decreto-legge 13 settembre 1976, ad assumere le opportune iniziative intese a favorire la riattivazione delle strutture civili e sociali nelle zone colpite.

Per gli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 600 milioni.

Art. 2.

La giunta regionale è altresì autorizzata ad attuare interventi assistenziali straordinari nel proprio territorio, anche mediante l'assegnazione di contributi ad enti locali che abbiano adottato o che adottino iniziative a favore di soggetti provenienti dai comuni colpiti.

Gli interventi cui al presente articolo possono essere attuati entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, e non sono cumulabili con analoghe provvidenze a carico dello Stato.

Per gli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 150 milioni.

Art. 3.

La giunta regionale è autorizzata ad assumere gli opportuni provvedimenti a copertura degli oneri assunti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Per gli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 190 milioni.

Art. 4.

Degli interventi disposti ai sensi della presente legge, la giunta regionale rende periodico dettagliato consuntivo al consiglio.

Art. 5.

Al finanziamento del complessivo onere di lire 940 milioni previsto dalla presente legge si provvede mediante riduzione per altrettanto importo della dotazione del cap. 182101: « Interessi passivi per mutui e prestiti a lunga scadenza » iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1976.

Nel medesimo stato di previsione, al titolo I, sezione V, rubrica 3ª sono istituiti i seguenti capitoli:

153105 categoria 3ª con la denominazione « Interventi straordinari in favore della regione Friuli-Venezia Giulia », con la dotazione di lire 600 milioni;

153106 categoria 3ª con la denominazione « Oneri derivanti dai primi interventi disposti in favore della regione Friuli-Venezia Giulia, dall'invio di materiale tecnico-sanitario e di personale ed oneri per interventi assistenziali attuati in favore delle popolazioni friulane colpite dal sisma » e con la dotazione di lire 340 milioni.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 22 ottobre 1976

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 7 ottobre* 1976).

(519)

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1976, n. **49**.

Conferimento di incarichi d'insegnamento nei corsi di istruzione professionale per l'anno 1976-77.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 10 *novembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In sede di attuazione dei corsi d'istruzione professionale per l'anno formativo 1976-77, ai docenti che nell'anno formativo 1975-76 hanno svolto un incarico di insegnamento per almeno dodici ore settimanali nei corsi di cui all'art. 3 della legge regionale 16 giugno 1975, n. 93, è conferito nuovo incarico di insegnamento per l'anno formativo 1976-77, alle medesime condizioni e modalità, sempre che sussistano i corsi e i gruppi di disciplina per i quali è stato conferito l'incarico per l'anno formativo 1975-76.

Gli altri incarichi da conferirsi in esecuzione del piano annuale 1976-77 sono attribuiti sulla base delle graduatorie di cui all'art. 12, secondo comma, della legge regionale 16 giugno 1975, n. 94.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 10 novembre 1976

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 7 ottobre* 1976 *e vistata dal commissario del Governo con nota dell'8 novembre* 1976, *prot. n.* 21002/11521).

(520)

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 26 novembre 1976, n. **39.**

Approvazione del conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1972.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 1° *dicembre* 1976)

(*Omissis*).

(382)

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1976, n. **40.**

Legge regionale 19 maggio 1975, n. 31, concernente: « Comunità montana dei Monti Martani e del Serano - zona omogenea E - Approvazione statuto ». Modifica art. 12 dello statuto.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 53 *del* 7 *dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 12 dello statuto della comunità montana dei Monti Martani e del Serano - zona omogenea E, approvata con legge regionale 19 maggio 1975, n. 31, è sostituito con il seguente:

« La giunta della comunità è costituita:

a) dal presidente e da un vice presidente, eletti dal consiglio, a maggioranza assoluta dei componenti;

b) da sette membri eletti dal consiglio con voto limitato per assicurare la rappresentanza della minoranza consiliare.

Tutti i comuni debbono essere rappresentati in giunta ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 6 dicembre 1976

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 29 *ottobre* 1976 (*atto n.* 330) *ed è stata vistata dal commissario del Governo in data* 30 *novembre* 1976.

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1976, n. **41.**

Convalidazione del decreto del Presidente della giunta regionale 12 luglio 1976, n. 565, relativo al prelevamento di L. 3.443.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 53 *del* 7 *dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convalidato il decreto del presidente della giunta regionale 12 luglio 1976, n. 565, concernente il prelevamento di L. 3.443.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al cap. 3120 del bilancio preventivo per l'anno finanziario 1976.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 6 dicembre 1976

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 29 *ottobre* 1976 (*atto n.* 331) *ed è stata vistata dal commissario del Governo in data* 30 *novembre* 1976.

(426)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100770200)